COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.04.2006
COM(2006) 150 definitivo

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità europea sull'adeguamento al progresso tecnico del regolamento n. 51 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Dall'entrata in vigore del regolamento UN/ECE n. 51 relativo al rumore dei veicoli a motore (automobili, camion e bus) i livelli massimi applicabili sono stati ridotti diverse volte, l'ultima nel 1995. Quest'ultima riduzione non ha ottenuto gli effetti previsti e gli studi successivi hanno dimostrato che il metodo di misurazione utilizzato non riflette più il comportamento reale dei conducenti. Quindi è stato deciso che, prima di ridurre nuovamente i livelli massimi, occorre elaborare un nuovo ciclo di prova e avvicinare le condizioni di guida per la prova del rumore alle condizioni di guida reali.

Un gruppo di lavoro UN/ECE ha preparato una modifica del regolamento n. 51. La modifica prevista sostituirà il protocollo di prova esistente con un metodo di misurazione migliore che riproduce i livelli sonori generati dai veicoli durante la normale conduzione nel traffico urbano. Il gruppo ha inoltre discusso nuovi livelli massimi e propone di introdurli con periodi transitori relativamente lunghi.

Sebbene la Commissione ritenga che il nuovo metodo di prova possa essere appropriato, è del parere che il gruppo di lavoro cerchi di introdurlo in modo affrettato, senza aver eseguito una valutazione appropriata dell'impatto. Lo stesso vale per i nuovi livelli massimi. La Commissione si è pertanto espressa contro il documento del gruppo di lavoro e propone i seguenti miglioramenti:

(1) occorre effettuare una valutazione d'impatto prima di introdurre il nuovo metodo di prova; lo stesso vale per i nuovi livelli massimi;

(2) la Commissione si è portata volontaria per l'esecuzione della valutazione d'impatto;

(3) al fine di raccogliere i dati rappresentativi necessari per una valutazione d'impatto solida, la Commissione propone che siano i costruttori dei veicoli ad applicare in parallelo sia il vecchio che il nuovo metodo di misurazione. Il metodo esistente continuerà ad essere necessario per l'omologazione, mentre quello nuovo sarà utilizzato ai fini del monitoraggio;

(4) non appena disporrà di un numero sufficiente di dati rappresentativi la Commissione concluderà la valutazione d'impatto, nonché il monitoraggio, e presenterà una proposta di nuovi livelli massimi.

La presente proposta limita la durata e il campo di applicazione del processo di monitoraggio. Ad esempio, talune categorie di omologazione saranno escluse dal monitoraggio e la durata sarà limitata a due anni.

Il 14 febbraio 2006 la questione è stata sottoposta al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico (CATP). Nel corso della riunione il comitato non ha espresso un parere favorevole alla proposta della Commissione. Si propone pertanto, conformemente alla procedura di comitato, di presentare il progetto al Consiglio per l'ulteriore discussione. Entro tre mesi dal ricevimento il Consiglio si esprimerà a maggioranza qualificata sulla proposta. Se alla scadenza di detto periodo il Consiglio non ha né adottato l'atto né manifestato la propria opposizione, la proposta sarà adottata dalla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità europea sull'adeguamento al progresso tecnico del regolamento n. 51 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni[1] ("Accordo del 1958 riveduto"), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino,

vista la proposta della Commissione[2]

considerando quanto segue:

(1) Qualora una proposta della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di adeguare un regolamento allegato "all'Accordo del 1958 riveduto" (un regolamento che vincola la Comunità in forza delle disposizioni dell'allegato II della decisione 97/836/CE o a cui la Comunità ha aderito successivamente) sia messa ai voti nel comitato amministrativo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto Accordo, il voto della Commissione può essere adottato conformemente alla procedura applicabile agli adeguamenti tecnici delle direttive relative all'omologazione di veicoli a motore.

(2) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici, occorre adeguare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dal regolamento UN/ECE n. 51.

(3) Un progetto di decisione della Commissione è stato presentato al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Alla riunione del 14 febbraio 2006 il comitato non ha espresso un parere favorevole sul progetto di decisione. Quindi, conformemente alla procedura di comitato, la Commissione ha dovuto presentare una proposta al Consiglio.

---

[1] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

[2] GU C […] del […], pag. […].

DECIDE:

Articolo 1

Il progetto di modifica del regolamento UN/ECE di cui all'allegato è approvato.

Articolo 2

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, voterà a favore del progetto di modifica del regolamento di cui all'articolo 1 alla votazione che si terrà alla riunione del comitato amministrativo il 22 o il 23 giugno 2006 in occasione della 139° riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli dell'UNECE oppure, se del caso, al momento della votazione in una riunione successiva.

Fatto a Bruxelles,

. *Per il Consiglio*
Il presidente

ALLEGATO

Il voto della Comunità europea riguarda il documento seguente:

Regolamento n. 51.	TRANS/WP.29/2006/31
	TRANS/WP.29/2006/31/Add. 1